



**Comune di Selargius**  
**Provincia di Cagliari**  
*Area 6 Lavori Pubblici*

**FAQ 11**

**Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPUS DELLA SCIENZA, DELLA TECNICA E DELL'AMBIENTE.**

**QUESITO 1.** con riferimento al quesito n.1 della FAQ 7 e alla relativa risposta, secondo cui le figure del geologo/archeologo e agronomo, se presenti nel raggruppamento di progettisti, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 7.2.2 del disciplinare di gara, si sottolinea che i requisiti di cui all'art. 7.2.2. sono quelli specifici dell'ingegneria e dell'architettura con classi e categorie specifiche per ingegneri e architetti e nessun geologo, agronomo o archeologo può essere in possesso di quei requisiti. Lo stesso disciplinare prescrive che geologo, agronomo e archeologo vengano associati al progettista in linea verticale facendo assumere loro il 100% della geologia, agronomia e archeologia. Sempre il disciplinare, alla pagina 31 ultimo capoverso, proprio nel paragrafo relativo ai raggruppamenti temporanei, si sofferma a precisare che geologo e archeologo devono essere in possesso del requisito 7.2.3 (iscrizione nel relativo albo), senza specificare altri requisiti che evidentemente sono riferiti agli ingegneri e agli architetti. Si chiede quindi di conoscere che requisiti, oltre l'iscrizione all'albo (e a tal fine si sottolinea che non esiste l'albo degli archeologi) debbano possedere i soggetti di cui sopra.

**RISPOSTA.** A integrazione, chiarimento e parziale rettifica della FAQ N. 7 si precisa quanto segue. L'Autorità ha già chiarito in via interpretativa che la disposizione dell'art. 261, settimo comma, del D.P.R. 207/2010, riguardante il possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria, si applica soltanto nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per la sub-associazione orizzontale), mentre nel caso di raggruppamento verticale puro è sufficiente che ogni concorrente possieda i requisiti per la parte di servizi che intende eseguire (così A.V.C.P., determinazione 10 ottobre 2012 n. 4, AVCP, parere n. 122 del 6/6/2014). Si conferma, pertanto, che il geologo, l'archeologo e l'agronomo, che eseguono la relativa prestazione (di natura secondaria) al 100%, nell'ambito di un'ATI verticale, potranno possedere requisiti (in termini o di fatturato e/o di servizi svolti e/o di organico medio annuo, ecc.) – per i quali non è prevista, né dalle norme, né dal disciplinare, una soglia minima. Conseguentemente detti requisiti esulano dal meccanismo delle percentuali indicate nell'art. 7.2.2 del Disciplinare (in conformità all'art. 261, comma 7 del D.P.R. 207/2010), in quanto le stesse sono applicabili alle sole ATI orizzontali o miste (per la sub-associazione orizzontale). Si rammenta, ad ogni buon conto, che le prestazioni del geologo, dell'archeologo e dell'agronomo sono classificate dal DM 143/2013 (Tavola Z-1), tramite "tabella di corrispondenze", secondo le medesime categorie d'opera di tutti gli altri servizi.

**QUESITO 2.** con riferimento al quesito n. 4 della FAQ 6 e alla relativa risposta, secondo cui per quanto riguarda il requisito del possesso di n.10 addetti medi annui, in caso di associazione debbano essere posseduti nella misura massima del 60% dalla capogruppo e la restante parte dai mandanti. A tal proposito si segnala che, in caso di associazione di tipo verticale tale percentuali non debbano e non possano essere rispettate, in quanto ogni soggetto è responsabile per l'intero servizio affidatogli. Si chiede quindi di conoscere che quote di requisiti relativi al personale, deve possedere un raggruppamento di tipo verticale in cui il 100% della progettazione nelle varie categorie di servizi di ingegneria e architettura è assunto da una società di ingegneria, il 100% dei servizi di geologia è assunto da un geologo, il 100% dei servizi di agronomia è assunto da un agronomo e il 100% dei servizi di archeologia è assunto da un archeologo.

**RISPOSTA.** Come chiarito nella risposta al quesito 1, le percentuali indicate nell'art. 7.2.2. del Disciplinare (in conformità all'art. 261, comma 7 del D.P.R. 207/2010), si applicano esclusivamente nelle ATI orizzontali o miste (per la sub-associazione orizzontale). In ordine all'organico medio annuo si rinvia, pertanto, alla FAQ 2.

Selargius, 10 agosto 2015